



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI

DETERMINAZIONE

N. A0048 del 12/01/2011

Proposta n. 21897 del 20/12/2010

Oggetto:

D.M. 9/11/2007 - Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cerambicide asiatico *Anoplophora chinensis* (Thomson), art. 9: deroghe. "Misure fitosanitarie alternative all'abbattimento da applicarsi esclusivamente a piante di elevato pregio risultate infestate dall'organismo nocivo *Anoplophora chinensis*".

Proponente:

Estensore	ROSELLI MARIAINCORONATA	_____
Responsabile del procedimento	ROSELLI MARIAINCORONATA	_____
Responsabile dell' Area	G. SINATRA	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

**OGGETTO: D.M. 9/11/2007 - Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cerambicide asiatico *Anoplophora chinensis* (Thomson), art. 9: deroghe.
"Misure fitosanitarie alternative all'abbattimento da applicarsi esclusivamente a piante di elevato pregio risultate infestate dall'organismo nocivo *Anoplophora chinensis*".**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO
su proposta del Direttore Regionale Agricoltura

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n.6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la Decisione del 7 novembre 2008 N. 2008/ 840/ CE che stabilisce misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Anoplophora chinensis* (Forster);

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" che, tra l'altro affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi Fitosanitari Regionali i quali, ai sensi dell'articolo 50 lettere g) ed i), possono:

- prescrivere, sul territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 9/11/2007, recante "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cerambicide asiatico *Anoplophora chinensis* (Thomson)" che prevede,

- all'art. 7, comma 1, le misure ufficiali da adottare qualora sia stata accertata la presenza dell'organismo nocivo *Anoplophora chinensis* in un'area definita infestata ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto;
- all'art. 9 la concessione da parte del Servizio Fitosanitario Regionale di deroghe relativamente a quanto previsto dall'art. 7, per piante di particolare pregio, provvedendo a disporre tutte le misure precauzionali ritenute necessarie, in funzione del rischio fitosanitario;

VISTA la Legge Regionale del 13 Febbraio 2009, N. 1 che all' art. 9 - "Misure per la lotta obbligatoria contro l'insetto *Anoplophora chinensis*" – prevede che le operazioni di abbattimento, distruzione e smaltimento dei materiali di risulta delle piante infestate siano a carico della Regione Lazio;

VISTA la determinazione dirigenziale N. C0931/2009 riguardante "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cerambicide asiatico *Anoplophora chinensis* (Thomson)".

Delimitazione della "zona infestata" e della "zona cuscinetto" nel territorio del Comune di Roma;

VISTA la determinazione dirigenziale N.3602/2009 riguardante "D.M. 9/11/2007 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cerambicide asiatico *Anoplophora chinensis* (Thomson)". Integrazione delle misure fitosanitarie nella "zona infestata" del Comune di Roma disposte con la determinazione dirigenziale N. C0931 del 22/04/2009".

VISTA la determinazione dirigenziale N. C1432/2009 con la quale è stato assegnato ad ARSIAL un finanziamento per le attività di eradicazione di *A. chinensis*;

VISTA la nota prot. N. 5566/43/z inviata in data 06/12/2010 dal Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura – Centro di Ricerca per l'Agrobiologia e la Pedologia di Firenze - in qualità di referente scientifico del programma di eradicazione del tarlo asiatico – con la quale è stato proposto di trattare sperimentalmente N. 5 platani – di cui N. 3 con sospetta infestazione da tarlo asiatico - ubicati in un giardino privato ricadente nella zona di infestazione del parassita utilizzando prodotti biologici a base di nematodi con azione larvicida previa copertura delle stesse piante con rete anti - insetto;

VISTA la prescrizione N. 95183/2010 con la quale, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 9/11/2007, è stato disposto di applicare misure di eradicazione del parassita alternative all'abbattimento per le suddette piante di *Platanus* spp. di elevato pregio storico-paesaggistico;

CONSIDERATO che è di rilevante interesse per la Regione Lazio attuare la sperimentazione proposta dal referente scientifico del programma di eradicazione del tarlo asiatico, fermo restando che è di prioritaria importanza realizzare l'eradicazione del parassita;

CONSIDERATO inoltre che le suddette misure fitosanitarie alternative all'abbattimento oltre che essere finalizzate all'eradicazione, consentono di effettuare inferenze sul tipo di infestazione condotta dal tarlo asiatico su piante di *Platanus* spp., le quali risultano prevalenti nelle alberature del Comune di Roma e pertanto rappresentano un patrimonio paesaggistico rilevante del territorio da tutelare;

RITENUTO, pertanto urgente, ai sensi dell'articolo 9 del DM 9.11.2007, stabilire misure fitosanitarie in deroga all'abbattimento da applicarsi esclusivamente a piante di particolare pregio risultate infestate dal parassita:

1. posizionamento di rete antinsetto su tronco e apparato radicale al fine di impedire la fuoriuscita del parassita;
2. trattamento sperimentale delle piante con prodotti biologici e/o chimici;
3. controllo periodico delle piante per la verifica dell'emergenza del parassita;
4. abbattimento delle piante risultate infestate dal tarlo asiatico nel caso in cui l'infestazione del parassita non possa essere eradicata con i sistemi sopra determinati;
5. attuazione da parte dell'Agenzia Regionale per la Sperimentazione e l'Innovazione in Agricoltura – ARSIAL – delle misure fitosanitarie disposte dal Servizio Fitosanitario Regionale con spese a carico della Regione Lazio in applicazione dell'articolo 9 della L.R. N. 1/2009, ivi comprese le misure imposte con l'atto prescrittivo N. 95183/2010;

DETERMINA

per quanto in premessa,
ai sensi dell'articolo 9 del DM 9.11.2007, di stabilire misure fitosanitarie in deroga all'abbattimento da applicarsi esclusivamente a piante di particolare pregio risultate infestate dal parassita:

1. posizionamento di rete antinsetto su tronco e apparato radicale al fine di impedire la fuoriuscita del parassita;
2. trattamento sperimentale delle piante con prodotti biologici e/o chimici;
3. controllo periodico delle piante per la verifica dell'emergenza del parassita;
4. abbattimento delle piante risultate infestate dal tarlo asiatico nel caso in cui l'infestazione del parassita non possa essere eradicata con i sistemi sopra determinati;
5. attuazione da parte dell'Agenzia Regionale per la Sperimentazione e l'Innovazione in Agricoltura – ARSIAL – delle misure fitosanitarie disposte dal Servizio Fitosanitario Regionale con spese a carico della Regione Lazio in applicazione dell'articolo 9 della L.R. N. 1/2009, ivi comprese le misure imposte con l'atto prescrittivo N. 95183/2010.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Luca Fegatelli